



Associazione 50epiù
Statuti

Associazione 50epiù

Statuti

DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1.

Sotto il nome 50epiù, qui di seguito indicato dalla sigla 50etplus.ch, è fondata un'associazione senza scopo lucrativo, dotata della personalità giuridica retta dai presenti statuti e in alternativa dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

L'associazione è politicamente neutra e confessionalmente indipendente.

ARTICOLO 2.

La sede dell'associazione è situata nel Cantone di Ginevra.

SCOPI

ARTICOLO 3.

L'associazione ha come scopo la difesa collettiva degli interessi dei disoccupati di 50 anni e più.

50epiù si occupa di tutti i problemi riconducibili al lavoro, alla disoccupazione e alla formazione.

RISORSE

ARTICOLO 4.

Le risorse dell'associazione derivano :

- dalle quote dei membri
- dalle sovvenzioni pubbliche e private
- dalle donazioni e dai lasciti
- da ogni altra risorsa autorizzata dalla legge

Ogni membro dell'associazione è tenuto a pagare la quota annuale di CHF 20.00

I fondi sono utilizzati conformemente allo scopo sociale.

MEMBRI

ARTICOLO 5.

Può diventare membro di 50epiù:

Ogni persona fisica o morale sensibile al problema della disoccupazione dei 50enni e più. Le domande d'ammissione possono essere indirizzate al Comitato via e-mail o inviate tramite il formulario d'iscrizione disponibile sui nostri siti internet.

La qualità di membro decade:

- in caso di decesso
- in caso di dimissioni scritte, inviate al Comitato almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio
- in caso di esclusione pronunciata dal Comitato per validi motivi, con diritto di ricorso davanti all'assemblea generale
- in caso di mancato pagamento delle quote per più di un anno

In ogni caso la quota annuale rimane dovuta. I membri dimissionari o esclusi non hanno alcun diritto al patrimonio dell'associazione.

ORGANI

ARTICOLO 6.

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato
- l'organo di controllo dei conti

ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 7.

L'Assemblea generale rappresenta il potere supremo dell'associazione. È composta da tutti i membri.

ARTICOLO 8.

L'Assemblea generale:

- si pronuncia sull'ammissione o l'esclusione dei membri
- elegge i membri del Comitato e designa almeno un/a Presidente, un/a Vicepresidente, un/a segretario/a e un/a tesoriere/a
- prende conoscenza dei rapporti e dei conti d'esercizio e vota la loro approvazione
- approva il bilancio annuale
- controlla l'attività degli altri organi che può revocare per validi motivi
- nomina uno o più revisori dei conti
- fissa l'importo delle quote annuali
- decide ogni modifica degli statuti
- decide lo scioglimento dell'associazione

ARTICOLO 9.

L'Assemblea generale si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria. Può inoltre riunirsi in sessione straordinaria ogni volta che si rende necessario, su sollecitazione del Comitato o di 1/5 dei membri.

L'Assemblea generale è validamente costituita indipendentemente dal numero dei membri presenti.

Il Comitato comunica ai membri, per iscritto, la data dell'Assemblea generale con un preavviso di almeno 6 settimane. La convocazione, contenente la specifica indicazione dell'ordine del giorno, viene inviata dal Comitato a ciascun membro almeno 10 giorni prima.

Dovendo essere sottoposta all'Assemblea generale, ogni proposta individuale deve pervenire al Comitato almeno 7 giorni prima della data dell'Assemblea generale.

ARTICOLO 10.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente dell'associazione.

ARTICOLO 11.

L'ordine del giorno dell'Assemblea generale annuale, cosiddetta ordinaria, comprende necessariamente:

- l'approvazione del verbale della precedente Assemblea generale
- il rapporto del Comitato sull'attività dell'associazione durante il periodo appena trascorso

- i rapporti della tesoreria e dell'organo di controllo dei conti
- la fissazione delle quote
- l'approvazione del bilancio
- l'approvazione dei rapporti e dei conti
- l'elezione dei membri del Comitato e dell'organo di controllo dei conti
- le proposte individuali

ARTICOLO 12.

Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. In caso di parità dei voti, quello del presidente conta il doppio. Le decisioni relative alla modifica degli statuti e allo scioglimento dell'associazione possono essere prese soltanto a maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.

ARTICOLO 13.

Les votations ont lieu à main levée. A la demande de cinq membres au moins, elles ont lieu à scrutin secret.

COMITATO

ARTICOLO 14.

Il Comitato, eletto per un anno a scrutinio maggioritario a un turno, è composto da 5 a 9 membri. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta si rende necessario, ma almeno una volta al mese. L'ordine del giorno è fissato da una seduta all'altra. I membri dell'associazione possono partecipare con voto consultivo.

ARTICOLO 15.

Il Comitato è composto da 5 membri al minimo, tutti eletti dall'Assemblea generale. Vi figurano un/a Presidente, un/a Vicepresidente e un/a tesoriere/a, tutti rieleggibili. La durata del mandato è di un anno rinnovabile. Il Comitato si riunisce tante volte quante gli affari dell'associazione lo richiedono.

ARTICOLO 16.

Il Comitato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a raggiungere lo scopo dell'associazione. Ha pieni poteri nella gestione degli affari correnti.

ARTICOLO 17.

Il Comitato è incaricato di:

- prendere le misure utili per raggiungere lo scopo fissato
- convocare le assemblee generali ordinarie e straordinarie
- prendere le decisioni relative all'ammissione e alle dimissioni dei membri, così come la loro eventuale esclusione
- assicurare l'applicazione degli statuti e amministrare i beni dell'associazione

ARTICOLO 18.

I membri del Comitato agiscono gratuitamente, senza la corresponsione di alcun compenso, e non possono pretendere altro che il rimborso delle spese effettive e delle spese di trasporto.

Per le attività che superano la funzione usuale, ogni membro del Comitato può ricevere un'indennità appropriata.

ARTICOLO 19.

L'organo di controllo autorizzato procede annualmente all'esame della contabilità dell'esercizio trascorso e sottopone i conti all'attenzione dell'Assemblea generale.

ARTICOLO 20.

L'associazione è validamente vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato.

ARTICOLO 21.

La modifica degli statuti è sottoposta all'attenzione dell'Assemblea generale e votata dalla maggioranza dei membri presenti.

DISPOSIZIONE DIVERSE**ARTICOLO 22.**

Il periodo sociale inizia il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

La gestione dei conti è affidata al tesoriere dell'associazione e controllata ogni anno dal/i revisore/i nominato/i dall'Assemblea generale.

ARTICOLO 23.

In caso di scioglimento dell'associazione, l'attivo disponibile è attribuito a un'istituzione che persegue uno scopo d'interesse pubblico analogo a quello dell'associazione e che beneficia dell'esenzione dell'imposta. In nessun caso i beni sono restituiti ai fondatori o ai membri, né possono essere utilizzati a loro profitto, integralmente o in parte, in nessun modo.

ARTICOLO 24.

I membri dell'associazione non rispondono personalmente per gli impegni dell'associazione.

I presenti statuti sono stati adottati dall'Assemblea generale costitutiva il 26 febbraio 2013

Luogo e data: Ginevra, 26 febbraio 2013